

Notifica telematica ancora sospesa

Atti civili e stragiudiziali

Rinviato l'obbligo di consegna via Pec

Il decreto Milleproroghe (Dl 215/2023) proroga al 31 dicembre 2024 anche la sospensione dell'obbligo di notifica degli atti giudiziari mediante posta elettronica certificata. L'articolo 12, comma 1, lettera b), del Dlgs 149 del 2022 aveva modificato l'articolo 3-ter nella legge 53 del 1994, concernente le notificazioni di atti civili e stragiudiziali da parte di avvocati, stabilendo per essi l'obbligo (decorrente dal 28 febbraio 2023) di notificare tali atti a mezzo Pec o servizio elettronico di recapito certificato qualificato, quando:

- il destinatario è un soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo Pec risultante da pubblici elenchi;
- il destinatario abbia eletto domicilio digitale pur non essendovi obbligato.

Qualora per causa imputabile al destinatario sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, la notificazione a un'impresa oppure a un professionista iscritto nell'indice Ini-Pec deve avvenire mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del Codice della crisi, dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per tale inserimento; se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato, non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle im-

prese, che ha eletto domicilio digitale, la notificazione deve essere eseguita secondo le modalità ordinarie. Queste ultime devono essere altresì adottate qualora non sia imputabile al destinatario la causa della mancata notificazione tramite Pec ovvero del suo esito negativo.

Tuttavia l'articolo 4-ter del Dl 51 del 2023 ha sospeso l'efficacia di tali prescrizioni dall'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2023. Durante il periodo di sospensione, in caso di impossibilità o di esito negativo della notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato, essa doveva dunque essere eseguita secondo le modalità ordinarie (indipendentemente dall'imputabilità della causa di impedimento della notifica telematica); per espressa previsione normativa la notifica si considerava perfezionata per il soggetto notificante nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (Pec o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto.

Con il comma 5-bis aggiunto all'articolo 11 del Dl 215/2023 tale sospensione viene ora prorogata al 31 dicembre 2024, e ciò anche per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale» della legge di conversione. ●